REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VICENZA - Sezione Penale -

in composizione monocratica nella persona della Dott.ssa Claudia MOLINARO

alla pubblica udienza del 02/04/2021

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

(art. 544, 3 comma c.p.p.)

nel procedimento a carico di:

C.N. nato il (...) in M., residente a T. (V) via M., 13 - domicilio eletto c/o studio Avv. Paolo Spagnolo del Foro di Vicenza;

10.12.2019sottoposto a misura dell'allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla p.o.

libero con obblighi - già presente

con difensore di fiducia Avv. ….del Foro di Vicenza;

imputato

A) delitto p. e. p. dagli art. 572 co. 1 e 2 c.p. per aver con condotte abituali consistite in minacce

e violenze morali e fisiche, maltrattato la moglie C.R.S. causandole uno stato di prostrazione e di paura per la propria incolumità; condotte consistite in particolare:

nel rimproverarla per futili motivi legati alla convivenza quotidiana;

- nel minacciarla nell'ipotesi decidesse di rivolgersi a terzi con le parole "questa volta non te la lascio passare le nostre cose devono rimanere in famiglia" e "ti ammazzo non esci da questa casa viva" ed ancora "uno va al cimitero e uno va in carcere";

- nell'ingiuriarla con sputi al volto e nell'aggredirla fisicamente, in particolare in una occasione (30.11.2019) lanciando addosso alla donna il passeggino della figlia ed una sedia, che colpiva la stessa sull'addome, minacciando pure la donna con un coltello; in un'altra occasione (3.12.2019) dopo averla minacciata di morte con un bastone, prendendola per i capelli e per il collo, la costringeva contro il muro dell'abitazione, così cagionandole le lesioni di cui al capo B).

Con l'aggravante di aver commesso il fatto in una occasione con uso di un coltello e in un'altra occasione con uso di un bastone.

Fatto commesso in Thiene dal 2012

B) Delitto p. e p. dagli artt. 81, 582, 585, 577 n.1 c.p. per aver , con più condotte esecutive del medesimo disegno criminoso,

- in una occasione con violenza; consistita nel carpire C.S. lanciandole addosso il passeggino della figlia ed una sedia, che colpiva la stessa sull'addome, minacciando pure la donna con un coltello, cagionato alla stessa un trauma psichico da violenza fisica che determinava una malattia guaribile in giorni 10;

- in un'altra occasione nel colpire C.S. prendendo la donna per i capelli e per il collo, costringendola quindi contro il muro dell'abitazione e colpendola al volto con uno schiaffo e sulla gamba destra con un calcio, cagionato alla stessa un ematoma arto inferiore destro e dolenzia alla spalla con dolore al labbro superiore che determinava una malattia guaribile in giorni 5.

Con le aggravanti di aver commesso il fatto contro il coniuge ovvero persona stabilmente convivente.

Fatto commesso in Thiene (VI) il 30.11.2019 ed il 03.12.2019.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Svolgimento del processo. C.N. veniva chiamato a rispondere, con decreto che dispone il giudizio immediato del 20.2.2020, dei reati di cui agli artt. 572, commi 1 e 2 c.p. e 81, 582, 585, 577 n. 1 c.p., tutti commessi ai danni della moglie C.S..

Dall'11.12.2019, in esecuzione di ordinanza del 10.12.2019, l'imputato è inoltre sottoposto alle misure cautelari di cui agli artt. 282 bis e ter c.p.p., in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia di cui al capo a).

All'udienza del 2.10.2020, dichiarata l'assenza dell'imputato, il Tribunale rinviava dinnanzi a questo giudice per l'apertura del dibattimento.

In data 4.12.2020 le parti formulavano le rispettive istanze istruttorie e il Tribunale, ammesse le prove come richieste, rinviava all'udienza del 12.1.2021 per l'audizione della persona offesa.

In quella data, tuttavia, attesa la citazione tardiva della teste, che non si presentava all'udienza, veniva disposto un rinvio al 16.2.2021, quando venivano sentiti i testi del Pubblico Ministero C.S. e S.A.. Con il consenso delle parti, venivano acquisiti i verbali di sommarie informazioni rese dalla teste S.I. e le annotazioni di P.G. datate 20.11.2019 e 3.12.2019. Il Pubblico Ministero procedeva altresì alla produzione dei referti di Pronto Soccorso e di un video, in formato dvd, ripreso dalla teste col proprio cellulare.

Alla successiva udienza del 9.3.2021 venivano escussi i rimanenti testi dell'accusa (C.F., D.F. e S.L.), veniva visionato il predetto video ed era acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p. il verbale dell'interrogatorio di garanzia del 18.12.2019 reso dall'imputato che, non comparendo all'udienza fissata in sua presenza, anche per l'assunzione del suo esame, rinunciava tacitamente a sottoporvisi.

All'udienza del 26.3.2021, veniva assunta la testimonianza del teste della difesa M.R. e, a seguito della modifica del capo di imputazione, in relazione al tempus commissi delicti, che veniva limitato al periodo compreso tra il 2016 e il 2019, era dichiarata la chiusura dell'istruttoria dibattimentale, le parti formulavano le rispettive conclusioni.

Il Tribunale rinviava per repliche all'udienza del 2.4.2021. In quella data a seguito di precisazione, da parte del Pubblico Ministero, della data di consumazione del primo episodio del reato sub b), avvenuto il 29.11.2019, anziché il 30.11.2019, all'esito della camera di consiglio, dava lettura dell'allegato dispositivo.

2. Ricostruzione dei fatti. All'udienza del 16.2.2021 la persona offesa C.S. (d'ora in avanti "S.") veniva sentita per descrivere il proprio rapporto con l'imputato e le condotte poste in essere dallo stesso a suo danno.

2.1 La teste, di origini marocchine, così come l'imputato, riferiva di aver sposato C.N. (d'ora in avanti "N.") il 29.9.2012 in Italia e di aver convissuto con lo stesso a Thiene fino al 30.11.2019, giorno successivo alla consumazione di uno degli episodi di lesioni specificamente contestato.

I primi anni di convivenza erano trascorsi senza problemi coniugali, sebbene la cugina della donna, S.L., abbia riferito di un episodio di percosse ai danni di S., per mano dell'imputato, cui assistette in casa della coppia già nel settembre 2013 (cfr. deposizione teste S.L., verbale di fonoregistrazione del 9.3.2021, p. 20).

Secondo il ricordo della teste, il marito aveva mutato atteggiamento nei suoi confronti dopo circa quattro anni dal matrimonio, quando la figlia H., nata il (...), aveva nove mesi, a causa di problemi

economici e del vizio del gioco delle slot machines sviluppato da N. (cfr. deposizione teste C.S., verbale di fonoregistrazione udienza 16.2.2021, p. 5 s.).

Entrambi i coniugi, infatti, erano dipendenti di un'impresa di pulizie, ma S., dovendo occuparsi della bimba, aveva ridotto i propri impegni lavorativi e le entrate erano conseguentemente diminuite.

N., per problemi sul lavoro, appariva svogliato, non mangiava, fumava molto e sfogava le proprie frustrazioni nel gioco, rincasando spesso tardi la sera e sottraendo alla moglie soldi per giocare "alle macchinette". Per questo non riusciva ad organizzarsi al meglio e lui stesso guadagnava molto meno (cfr. pp. 21 e 32 s.).

La donna, pertanto, aveva ripreso a lavorare più intensamente sia come dipendente, sia, successivamente, fondando una propria impresa di pulizie nel 2019 (cfr. p. 32).

2.2 Nei confronti del marito, S. aveva provato a manifestare comprensione, ma, ogniqualvolta nascevano discussioni per le difficoltà economiche in cui versava il nucleo familiare o lei si lamentava dei rientri a tarda ora del marito, N. l'aggrediva fisicamente e verbalmente (cfr. p. 20).

In particolare, quanto alle violenze fisiche, perpetrate anche in presenza della figlia minore, la teste riferiva che il marito, con frequenza non quotidiana, ma almeno un paio di volte al mese e comunque in occasione dei predetti litigi, alzava le mani contro di lei. Molte volte l'aveva ridotta allo svenimento e, quando si riprendeva, era solito apostrofarla con frasi del tipo "Quando tu muori? Così mi tolgo... (...) Non volevo più vederti. Io volevo che tu muori. Muori" (cfr. pp. 7, 29).

Inoltre, le rivolgeva parole ingiuriose del tipo "sei come una puttana", "Fai schifo. Chi si può avvicinare a te?", "Guarda come puzzi", "tu sei una di strada" (cfr. p. 29) ed era solito minacciarla di morte, spesso dicendole "Ti ammazzo, non esci da questa casa viva, uno va al cimitero e uno va in carcere" o "ti ammazzo", di farle perdere il lavoro e, inoltre, di portarle via la figlia se si fossero separati, evento che S. temeva e che l'aveva trattenuta dallo sporgere querela per molti anni, non conoscendo le leggi italiane e ritenendo che fosse possibile perdere l'affidamento della bambina (cfr. pp. 13 e 22).

Ad alcuni episodi di violenze, accaduti anteriormente ai fatti specificamente indicati nel capo di imputazione, avevano assistito anche i familiari della coppia, in particolare gli zii materni di S., S.A. e C.F., residenti a T., e legati anche all'imputato da rapporti di parentela (cfr. deposizione teste S.L., verbale fonoregistrazione udienza 9.3.2021, p. 19).

In particolare, S.A., cui la nipote aveva raccontato in più occasioni di essere picchiata e minacciata di morte dal marito, di cui aveva paura (cfr. deposizione teste S.A., verbale di fonoregistrazione, udienza 16.2.2021, p. 58 e 60), ricordava di almeno due occasioni, in cui era intervenuto per riportare la calma in famiglia dopo dei litigi violenti tra i due coniugi, caratterizzati, secondo il testimone, da reciproche percosse.

Nel giugno del 2019, all'esito di una lite in cui l'imputato aveva afferrato per il collo la moglie e lo zio, che si era intromesso per separarli, S. si era trasferita a vivere a casa dei S. per qualche mese e, nel luglio dello stesso anno, presso la loro abitazione, dopo un ulteriore litigio violento in cui N. aveva anche rotto un bicchiere a terra, lo zio S. aveva udito l'imputato minacciarli di morte qualora avessero chiamato i Carabinieri (cfr. deposizione teste S.A., verbale di fonoregistrazione, udienza 16.2.2021, p. 54 s.).

C.F. confermava di aver raccolto le confidenze della nipote circa i maltrattamenti e di aver visto in un'occasione un livido sul braccio sinistro della donna, che le riferiva essere stato provocato dalle condotte violente del marito. Come il marito, rammentava che nel giugno del 2019 l'avevano soccorsa presso la sua abitazione, a seguito di una lite con N., che l'aveva picchiata. In quell'occasione la nipote aveva affermato di essere stata afferrata per il collo.

Anche le cugine S.I. e S.L. riferivano in ordine a violenze avvenute nei confronti di S. per mano del marito.

La prima, sentita dai Carabinieri di Chiuppano il 3.12.2019, affermava che quella stessa estate, N. "si era permesso" di andare a casa loro finché S. era loro ospite e "dopo un acceso litigio, lui gli aveva messo le mani addosso, continuava a gridare come un forsennato nei suoi confronti e minacciava di ucciderla, nonché di togliersi lui stesso la vita dopo averla ammazzata" (cfr. verbale di s.i.t. acquisito all'udienza del 16.2.2021 con il consenso delle parti).

S.L. ricordava di aver raccolto le confidenze della cugina in ordine ai maltrattamenti. Inoltre, sia nel predetto periodo del soggiorno estivo presso la casa dei suoi genitori che successivamente, una volta cessata la convivenza tra S. e N., nel dicembre 2019, la giovane rammentava che l'imputato si era recato presso la loro abitazione e aveva minacciato la moglie in uno stato di forte agitazione, urlando anche fuori casa (cfr. verbale fonoregistrazione udienza 9.3.2021, p. 22 e ss.).

Anche l'amica dei coniugi C., D.F., confermava di aver appreso dei frequenti litigi della coppia. S., che all'inizio era restia a confidare le violenze, perché voleva risolvere i problemi coniugali tra le mura domestiche, a fronte di un peggioramento della situazione, le aveva raccontato di essere picchiata dal marito (cfr. deposizione teste D., verbale di fonoregistrazione udienza 9.3.2021, p. 16 s.).

2.3 La testimonianza della persona offesa, poi, si incentrava sugli ultimi episodi di maltrattamenti, che l'avevano spinta a denunciare il marito.

Il 29.11.2019, al rientro dal lavoro, mentre S. parlava al telefono con la madre in Marocco, il marito le sputava in faccia perché si era dimenticata di lasciargli i soldi per le sigarette e le spingeva contro il passeggino, che la sfiorava, senza però farle alcun male.

Nell'allontanarsi rapidamente in camera della figlia, la persona offesa raccontava l'accaduto alla madre, mostrandole la situazione tramite la videocamera del telefono cellulare.

N., dopo aver tentato di bloccarla per una spalla, la raggiungeva nella stanza della bambina e lì la rimproverava, per aver raccontato i loro problemi alla famiglia d'origine. Inoltre, la minacciava con le parole "Ti ammazzo, non esci da questa casa viva, uno va al cimitero e uno va in carcere", brandendo anche un coltello trovato in cucina che, tuttavia, alla vista della figlia piccola, riponeva sopra la scrivania e, afferrata in mano una sedia pieghevole, la agitava contro la donna, ripetendole le parole "ti faccio morire, ti faccio morire". La bimba, presente al fatto, cercava di respingere il padre.

Nel frattempo, raggiungeva l'abitazione dei coniugi C., S.A., zio di S., allertato dalla madre della donna, che aveva assistito alla lite in collegamento telefonico.

S., nel tentativo di calmare N., gli proponeva di lasciar andare via di casa S. assieme alla bambina, per parlare dell'accaduto il giorno seguente.

Mentre la donna preparava la valigia, l'imputato, ancora più arrabbiato, pretendeva che la bambina rimanesse con lui e, non appena la persona offesa prendeva in braccio la piccola per uscire, N. afferrava la bambina, a sua volta trattenuta dalla madre in una sorta di "tira e molla". A quel punto l'imputato afferrava la moglie per i capelli, per allontanarla, e sferrava un pugno sul volto allo zio, che cercava di frapporsi tra loro per separali. Infine, quando S. provava ad allontanarsi e rientrare nella stanza della figlia, per evitare che quest'ultima assistesse alle violenze, N. la seguiva e l'afferrava al collo.

Grazie all'intervento di S., che tratteneva l'imputato per le spalle, la donna si divincolava e, chiusa in camera, contattava i Carabinieri, che riuscivano a far allontanare la persona offesa e la bambina da casa, calmando l'imputato.

S. il giorno seguente si recava al Pronto Soccorso e le veniva diagnosticato un trauma psichico con prognosi di guarigione di dieci giorni (cfr. pp. 8 e ss.).

Di tale episodio riferivano anche gli zii della persona offesa.

In particolare, S.A. ricordava di essersi recato presso la casa della coppia su richiesta del fratello di S..

C.F., che non aveva accompagnato il marito, confermava invece la telefonata della madre della persona offesa, la quale aveva visto in videocollegamento che la figlia veniva aggredita.

Una volta giunto sul posto S. cercava di calmare N., invitandolo a chiamare suo fratello per trovare una soluzione al problema, e sentiva l'uomo minacciare di morte la moglie ("No- dice- voglio ucciderla. Devo accopparla, voglio ucciderla", cfr. p. 56), minacce che poi ripeteva anche davanti a ai Carabinieri (cfr. Annotazione di P.G. del 30.11.2019).

Lo zio proponeva, quindi, di fra passare una notte e di lasciare uscire di casa S. e la bambina, ma N., che voleva tenere con sé quest'ultima, alzava le mani contro la moglie, che rincorreva per la casa, e anche contro di lui. S., a sua volta, avrebbe picchiato il marito (cfr. pp. 57 e 60).

Dalla stessa annotazione dei Carabinieri di Thiene del 30.11.2019, acquisita con il consenso delle parti, emergono le minacce di morte rivolte dall'imputato alla persona offesa, oltre alla descrizione, da parte della stessa, della medesima dinamica dei fatti descritta a dibattimento.

L'ultimo episodio di violenze si consumava il 3.12.2019 presso la ditta Risco, a Thiene, dove entrambi i coniugi C. quel giorno svolgevano lavori di pulizia. All'esito di più contestazioni in aiuto alla memoria, la teste riusciva a ricostruire con precisione i fatti, ricordando che il marito sopraggiungeva, mentre lei lavorava sopra le scale e, con un bastone in ferro, le intimava di scendere, dicendole "morire su non è come morire giù".

Impaurita, S. accendeva la videocamera del cellulare e iniziava a riprendere i comportamenti del marito. Questi, chiusa la porta che separava il vano scale dalla fabbrica ove lavoravano gli operai, le andava incontro, le afferrava il braccio destro, intimandole di spegnere la videocamera, cosa che S. era costretta a fare, e le premeva un pugno sulla guancia, spingendola verso il muro.

La donna riusciva a scappare all'interno dei bagni, dove il marito la raggiungeva e la prendeva per il collo e i capelli, finché la stessa riusciva a sfuggire alla presa e rifugiarsi all'interno della toilette, mentre N., entrato in quella accanto, dalla sommità della parete divisoria, la minacciava rivolgendole le parole "Esci che ti ammazzo".

Nessuno assisteva alla scena, ma, una volta guadagnata l'uscita, la persona offesa chiedeva un passaggio ad una collega di nome Nicole, che l'accompagnava in prossimità della stazione dei Carabinieri, senza però precisare alla collega dove era diretta.

Ai militari denunciava i fatti sopra descritti e consentiva loro di estrarre il video appena girato e prodotto alla medesima udienza in formato digitale (cfr. p. 23 ss.).

Dalla visione delle riprese video eseguite dalla persona offesa, non è dato riscontrare i momenti salienti dell'aggressione, essendo stata attivata la videocamera solo all'avvicinarsi di N., con in mano un'asta in metallo o in alluminio, e poi spenta non appena l'uomo afferrava il braccio della moglie.

Il giorno stesso S. si recava anche al Pronto Soccorso, ove il personale sanitario certificava, a seguito di percosse, un ematoma all'arto inferiore destro, in conseguenza di un calcio, dolenzia alla spalla e dolore al labbro conseguente ad uno schiaffo al volto. Il certificato, poi, attesta che la paziente riferiva di essere stata spinta contro un muro ed afferrata al collo (cfr. referto di Pronto Soccorso di pari data, prodotto all'udienza del 16.2.2021).

3. Valutazione delle prove.

La principale prova dei fatti oggetto del pendente procedimento, come per la maggior parte dei delitti intrafamiliari, è costituita dalla testimonianza della persona offesa le cui dichiarazioni possono fondare il giudizio di responsabilità penale dell'imputato anche in assenza di riscontri esterni, purché superino un vaglio di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca più rigoroso

di quello necessario per le altre testimonianze (Cass. pen., Sez. Un., 19.7.2012, n. 41461; Cass, pen., Sez. III, 22.5.2013, n. 44184).

Nel presente procedimento C.S. è stata sentita in qualità di testimone, senza gli avvertimenti di cui all'art. 199 c.p.p., benché coniuge dell'imputato, in quanto al contempo persona offesa dal reato e querelante. Inoltre, con il consenso delle parti, risulta acquisita agli atti l'annotazione di P.G. del 30.11.2019, ove sono riportate dichiarazioni che la donna, nell'immediatezza dell'episodio del giorno precedente, ha reso agli operanti intervenuti presso l'abitazione della coppia.

Si tratta di dichiarazioni rese alla P.G. e riportate de relato, la cui utilizzabilità non è comunque in discussione, in quanto sono state acquisite con il consenso della difesa e, in ogni caso, la persona offesa è stata sentita sulle medesime circostanze anche a dibattimento (in tal senso cfr. Cass. pen., sez. III, 30.4.2015, n. 23273).

3.1 Nel caso di specie, nel corso dell'istruttoria, non è emerso alcun elemento che consenta di dubitare della credibilità soggettiva della persona offesa, C.S..

Innanzitutto, non essendosi costituita parte civile, la donna non è portatrice di alcun interesse di natura economica nel presente processo.

Pur essendo emerso che la coppia, alla data di audizione della persona offesa, era in fase di separazione giudiziale (cfr p. 40), non risulta dagli atti alcun concreto elemento che consenta di ritenere che le dichiarazioni rese dalla stessa a dibattimento fossero tese ad ottenere migliori condizioni economiche o l'affidamento della figlia H..

Anzi, proprio in relazione al rapporto tra N. e la bimba, per l'affidamento della quale si potrebbe ipotizzare un interesse di S. a ricostruire i fatti in modo sfavorevole al marito, la teste ha invece riferito di un atteggiamento positivo del padre nei confronti della figlia, tenuto sia all'epoca dei fatti per cui si procede, sia successivamente ("No, no, non a sua figlia. È stato sempre gentile con lei", p. 22 verbale di fonoregistrazione del 16.2.2021; e ancora, con riferimento ad un incontro di qualche mese prima della separazione la teste ha affermato "Quando ci siamo girati l'ha vista e mia figlia è andata ad abbracciarlo e sono rimasti circa sette minuti, proprio l'ho visto all'orologio, parlando; l'ha abbracciata, le ha dato un bacio. L'ha abbracciata ha iniziato a chiedere: "Come stai? Cosa fai?" io lontana però sentivo. Dopo mia figlia ha visto un gioco e le ha comprato un gioco. E dopo: "Ciao" "Ciao", p. 41).

Quanto, poi, al proprio rapporto attuale con l'imputato, la persona offesa ha affermato di non essere più stata destinataria di condotte maltrattanti sin dall'episodio del 3.12.2019 (cfr. p. 40 s.), né di aver avuto significativi contatti con il marito, con ciò dovendo escludersi l'insorgere di motivi di discordia o di rancore tra i coniugi.

Né la credibilità della teste è intaccata dalla circostanza che, soltanto dopo tre anni dall'inizio dei maltrattamenti, S. si sia decisa a denunciare il marito. La teste, infatti, ha spiegato, in modo del tutto coerente, di non essersi subito rivolta alle forze dell'ordine, da un lato per paura di perdere la piccola H., dall'altro per la volontà di risolvere i problemi in casa.

Sotto il primo profilo, è emerso che, ignorando la legge italiana, la persona offesa temeva che il marito potesse portare la bimba all'estero (cfr. Annotazione di P.G. del 30.11.2019) o comunque ottenerne l'affidamento (cfr. 22).

Del resto, tra le minacce rivoltele con assiduità dal marito, vi era anche quella di portarle via la bambina, nonché di uccidere la moglie, se avesse sporto denuncia, in quanto lui era pronto ad andare in carcere (cfr. p. 43).

Quanto al secondo aspetto, deve ritenersi che la teste abbia atteso a denunciare l'imputato, per le stesse ragioni per cui non si era subito confidata con i parenti e l'amica F., ovvero per cercare di risolvere da sola la situazione e recuperare il rapporto col marito (cfr. p. 38).

3.2 In ordine all'attendibilità intrinseca della teste C.S., si deve sin d'ora osservare che, nonostante le difficoltà linguistiche e la necessità di un frequente ricorso alle contestazioni in aiuto alla memoria, per la ricostruzione dei fatti, il narrato della persona offesa è risultato coerente, sufficientemente dettagliato e genuino, preciso nel riportare le espressioni ingiuriose e di minaccia, anche peculiari (Ti ammazzo, non esci da questa casa viva, uno va al cimitero e uno va in carcere), che il marito le rivolgeva.

Quanto alla capacità di comprendere ed esprimersi correttamente nella lingua italiana, per quanto bastevole a sostenere in giudizio la testimonianza, è innegabile che più volte sia stato necessario alle parti ripetere o riformulare le domande, in modo da porre la teste nelle condizioni di rispondere e riferire circa le circostanze di interesse per il processo.

In relazione, invece, al ricordo offuscato, soprattutto quanto alla ricostruzione degli specifici episodi di cui ai capi di imputazione, tale da richiedere il ricorso delle parti alle contestazioni, deve ritenersi il frutto non solo di una difficoltà di comprensione ed espressione, ma anche e soprattutto di una rimozione dei dettagli, tuttavia sempre riaffiorati alla memoria della persona offesa, a seguito della lettura delle relative dichiarazioni rese in fase di indagine.

A tale conclusione deve pervenirsi non solo e non tanto per l'ammissione della stessa teste di non riuscire a ricordare con precisione (cfr. pagine 8, 25 s.), ma anche e soprattutto per i riscontri esterni della sua incapacità di riportare alla mente anche fatti gravi e rilevanti rispetto alla posizione del marito.

In particolare, colpisce la circostanza del violento litigio avvenuto nei primi anni di matrimonio, descritto con precisione dalla cugina L. (verbale di fonoregistrazione del 9.3.2021, p. 20), che vi aveva assistito, e non più oggetto di imputazione, a seguito della precisazione del tempus commissi delicti operata dal Pubblico Ministero proprio in ragione della deposizione della persona offesa (cfr. verbale di fonoregistrazione udienza 16.2.2021 p. 43 e verbale fonoregistrazione 26.3.2021, p. 11).

Quest'ultima, alla domanda di come fossero i rapporti col marito all'inizio della vita matrimoniale, rispondeva a più riprese che erano tranquilli, caratterizzati da problemi normali (cfr. p. 5 e p. 42).

Tanto può essere spiegato alla luce dell'abitudine, sviluppata dalla teste, di non confidarsi pienamente con terze persone e, in particolare, con i familiari, che le avrebbero sempre suggerito di "portare pazienza", atteggiamento che aveva fatto proprio chiudendosi rispetto all'esterno, con conseguente difficoltà, anche a dibattimento, di ricostruire quegli episodi specifici, riferiti una tantum ai Carabinieri in sede di denuncia-querela, ma della cui verificazione non vi è motivo di dubitare, per i numerosi riscontri di cui si dirà infra (cfr. in particolare p. 21: P.M. "Signora, lei ha mai raccontato a qualcuno questa situazione? La sua situazione familiare, il fatto che suo marito alzava le mani, (...), si confidava con qualcuno?"

P.O. "Cento per cento non dicevo alla mia famiglia però qualcosa dicevo.

P.M. "a chi lo diceva?"

P.O. "Per esempio anche mio zio sa qualcosa. Però non è che io racconto tutto perché..."

P.M. "Suo zio A.?"

P.M. "Sì, perché quando l'ho raccontato sempre mi dicono: "Porta pazienza. Porta pazienza." E allora basta, sono stufata di quella parola. Ho iniziato a dirlo a me stessa: "Porta pazienza perché tanto è inutile dirlo agli altri")

Gli stessi zii e le cugine confermavano che S. aveva cominciato a parlare delle violenze e della paura, che provava nei confronti del marito, soltanto nell'ultimo anno e mezzo, mentre l'amica F., che pure ricordava di aver ricevuto confidenze di condotte maltrattanti, non sapeva riferire nello specifico degli ultimi episodi di lesioni (cfr. verbale di fonoregistrazione udienza 9.3.2019, p. 17).

3.3. Le osservazioni da ultimo svolte sono particolarmente significative anche ai fini della valutazione dei riscontri esterni, costituiti dalle testimonianze e dai certificati di pronto soccorso, acquisiti agli atti del dibattimento.

In particolare, tutte le testimonianze assunte vanno considerate alla luce dell'appartenenza dei dichiaranti al medesimo contesto culturale e familiare, connotato da una forte chiusura e dalla consuetudine a risolvere i problemi familiari all'interno delle mura domestiche.

3.3.1 In tal senso, pur a fronte della generale conferma dell'impianto accusatorio, è possibile spiegare la tendenza al ridimensionamento dei fatti, da parte degli zii della persona offesa, S.A. e C.F., imparentati alla lontana anche con l'imputato, indicato dalla teste L.S. quale un lontano cugino.

Sul punto, si è ritenuto non necessario procedere all'avviso ex art. 199 c.p.p., non solo per la risalenza del grado di parentela, che ne esclude la qualifica di prossimi congiunti, ma anche e soprattutto in quanto i testi sono al contempo zii, quindi, prossimi congiunti della persona offesa.

Venendo alla valutazione delle relative deposizioni, entrambi hanno confermato le dichiarazioni della persona offesa, riferendo di essere a conoscenza delle problematiche di gioco dell'imputato, di aver raccolto solo di recente le confidenze della nipote circa le violenze poste in essere da N., di essere intervenuti in soccorso della nipote, per calmare le liti, ospitandola anche per mesi prima della cessazione della convivenza con l'imputato, di aver visto lividi sul suo corpo (la zia) ed udito N. minacciarla di morte (lo zio), nonché di aver assistito in due o tre occasioni a litigi violenti.

Nondimeno, anche su domanda del Tribunale, entrambi riferivano che, quanto meno in occasione delle due/tre liti consumatesi in loro presenza, i coniugi C. si erano reciprocamente picchiati, iniziando indifferentemente l'uno a colpire l'altro (cfr. p. 60 verbale di fonoregistrazione, udienza del 16.2.2021).

Evidente è risultato il tentativo dei due testi di ridimensionare la posizione dell'imputato, per i motivi familiari e culturali sopra evidenziati, risultando, pertanto, non pienamente credibili sullo specifico punto.

Innanzitutto, più volte nel corso dell'istruttoria sono state formulate loro contestazioni, per difformità rispetto a quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni e ciò, indubbiamente, anche per le difficoltà linguistiche, non pienamente superate nemmeno con l'ausilio dell'interprete che ha partecipato all'assunzione della testimonianza di C.F..

La deposizione di quest'ultima, poi, è stata contraddetta dal riferito della figlia L., sia rispetto al fatto, non oggetto di accertamento, della lite consumatasi nel 2013, sia in relazione alle minacce che l'imputato avrebbe proferito a casa loro nei confronti della moglie.

Il teste S.A., invece, risulta aver dichiarato circostanze parzialmente difformi ai Carabinieri, nell'immediatezza del loro intervento il 29.11.2019. Anche rispetto alle sue dichiarazioni, riportate de relato nell'Annotazione di P.G. datata 30.11.2019, deve predicarsi la piena utilizzabilità come già riferito in relazione alle dichiarazioni rese nello stesso contesto dalla persona offesa.

Agli operanti, infatti, S., confermava che N. aveva picchiato sia lui stesso che la nipote. Inoltre, affermava di aver personalmente assistito ad altre due liti della coppia, in cui l'imputato aveva aggredito la nipote, prendendola per il collo e tentando di soffocarla. Nessun riferimento, in quella sede, al fatto che le aggressioni fossero reciproche ed indifferentemente iniziate dall'uno o dall'altra.

Del resto, il teste, sia a dibattimento, che davanti ai Carabinieri, dichiarava di non essersi rivolto prima alle forze dell'ordine, per il desiderio di risolvere in casa i problemi (cfr. p. 55, su domanda del P.M. in relazione ad una lite avvenuta tra i due coniugi presso la sua abitazione, affermava il TESTE S.: "Non bisogna chiamare i Carabinieri. Qua nel palazzo non voglio che venire i Carabinieri. Dobbiamo salvare qua il problema. Dobbiamo salvare qua i problemi che siete ospiti in casa mia, fate il casino. Dopo il palazzo qua viene a vedere...Dobbiamo salvare il problema nostro qua (...)".

3.3.2.Un importante riscontro alle dichiarazioni della persona offesa, sia in relazione allo specifico episodio che all'atteggiamento dell'imputato nei confronti della moglie e ai rapporti tra i due, proviene proprio da quanto osservato dalle forze dell'ordine, intervenute presso l'abitazione dei coniugi C. in data 29.11.2019 e riportato nella citata Annotazione di P.G..

Gli operanti, infatti, oltre a riportare le dichiarazioni di nipote e zio, sopra esaminate, descrivono una situazione di tensione ancora in atto, in cui, anche in loro presenza, N. minacciava di morte la moglie, che, nel riferire alla P.G. i fatti occorsi, manifestava preoccupazione.

Le dichiarazioni rese nell'immediatezza dall'imputato ai Carabinieri non possono essere utilizzate, in quanto non emerge chiaramente il carattere spontaneo delle stesse (cfr. in tal senso Cass. pen., sez. II, 12.1.2017, n. 3930, che, distinguendo tra dichiarazioni spontanee e "sollecitate" dagli organi inquirenti, enuclea un'ipotesi di inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni acquisite con la seconda modalità e senza le garanzie dell'art. 350 c.p.p., da ritenersi pertanto inutilizzabili nella fase delle indagini preliminari e a fini cautelari, e, pertanto, nemmeno nell'ambito del rito abbreviato o con il consenso delle parti).

Nondimeno può darsi atto che l'imputato, richiesto di verbalizzarle, si rifiutava di farlo.

Del resto anche in sede di interrogatorio di garanzia del 18.12.2019 (acquisito all'udienza del 9.3.2021 ai sensi dell'art. 513 c.p.p., in quanto l'imputato non rendeva esame, omettendo di presentarsi alla data fissata in sua presenza per l'incombente, senza fornire alcuna documentata giustificazione), N. si è limitato a negare ogni addebito, contraddicendo quanto riferito dalla moglie e dai parenti della stessa e dalle evidenze dei certificati medici.

3.3.3 Al riguardo, all'udienza del 16.2.2019, venivano acquisiti i certificati di Pronto Soccorso del 30.11.2019 e del 3.12.2019, riferiti agli specifici episodi di lesioni in contestazione.

Quanto al primo documento, a riprova del racconto della teste e della condizione in cui versava all'arrivo dei Carabinieri, emerge che il giorno seguente ai fatti di cui al primo episodio di cui al capo b), i sanitari diagnosticavano a S. un trauma psichico con prognosi di guarigione di 10 giorni, dopo aver raccolto le dichiarazioni della persona offesa, corrispondenti a quanto riferito anche a dibattimento, con la precisazione che il gesto di scaraventarle contro il passeggino non si era tradotto in un lancio violento, ma soltanto in una spinta verso di lei dell'oggetto, che non l'aveva ferita.

In relazione al secondo documento, non possono non notarsi, quanto alla sintomatologia descritta al medico del pronto soccorso, delle discrasie rispetto a quanto emerso a dibattimento, anche a seguito delle contestazioni.

Si tratta, tuttavia, di elementi di dettaglio, che non incidono sulla ricostruzione della dinamica del fatto e sulla prova del delitto di lesioni.

Infatti, la persona offesa avrebbe parlato ai sanitari di un calcio alla gamba destra, da cui le derivava un ematoma, non riferito a dibattimento, di un dolore alla spalla, compatibile con l'essere stata afferrata e spinta contro un muro, e, infine, di uno schiaffo al volto, che le cagionava un dolore al labbro, quest'ultimo tuttavia compatibile con l'atto di premere un pugno sulla guancia della teste e spingerla contro il muro.

Tali discrasie, da ritenersi minimali nella complessiva descrizione del fatto, fornita dalla persona offesa, si spiegano alla luce di plurime circostanze.

Innanzitutto, al netto delle già rilevate difficoltà linguistiche, l'intero episodio, di cui esiste anche un principio di prova videografica, come si dirà subito oltre, è stato ricostruito con l'ausilio di contestazioni in aiuto alla memoria della persona offesa, che, in prima battuta, riferiva in modo concitato e per flash alcune sequenze del fatto.

La stessa non ricordava di essere stata al Pronto Soccorso, circostanza che rammentava dopo aver preso visione del certificato.

Dal raffronto tra l'orario di ingresso in Pronto Soccorso e quello di verbalizzazione della denuncia querela in atti, si comprende come la stessa si fosse dapprima recata al nosocomio (ore 17.18) e solo successivamente dai Carabinieri (ore 18.23), mentre lei stessa, non ricordando di essere andata in ospedale, riferiva di essersi recata direttamente presso le forze dell'ordine.

Ora, quanto emerso in sede di diagnosi, immediatamente dopo il fatto, deve ritenersi, all'evidenza, il ricordo più vivo della teste, allontanatasi dal luogo di lavoro con l'ausilio di una collega.

La divergenza tra quanto narrato a dibattimento e quanto descritto in ospedale in relazione a due specifici elementi (il calcio e lo schiaffo anziché il pugno), tuttavia, non inficia la complessiva attendibilità della teste, trattandosi di elementi di dettaglio relativi ad uno specifico episodio, che comunque risultano compatibili con la dinamica riferita anche a dibattimento, da ritenersi senz'altro avverata alla luce delle prove documentali (certificato di Pronto Soccorso e video ripreso col cellulare).

Anzi, proprio la circostanza della rimozione del fatto di essersi recata al Pronto Soccorso, comprovato, invece, dal certificato medico, conferma il complessivo offuscamento del ricordo di quello specifico episodio, all'evidenza sviluppatosi in una concitata sequenza di eventi (cfr. orari di ingresso in P.S. e di verbalizzazione della denuncia-querela) nel vissuto di una persona soggetta a

maltrattamenti che, solo pochi giorni prima, aveva posto fine alla convivenza col marito, trovando riparo presso gli zii.

3.3.4 Dell'episodio del 3.12.2019 esiste anche un principio di prova videografica. Si tratta di più sequenze video, girate dalla persona offesa col proprio telefono cellulare e successivamente estrapolate e salvate su supporto digitale dai Carabinieri di Thiene, presso cui S. si era recata per sporgere denuncia. Tali sequenze sono rappresentative della fase iniziale dello scontro avvenuto presso l'azienda Risco, ove imputato e persona offesa, in data 3.12.2019, eseguivano le pulizie e l'uscita dalla fabbrica della persona offesa.

Tuttavia non mostrano le condotte violente descritte dalla stessa, in quanto interrotte proprio per mano dell'imputato.

In particolare, dalle predette sequenze, si evince che questi, come contestato nel capo di imputazione, si avvicinava e sostava nello spazio aziendale in quel momento occupato dalla persona offesa, nascondendo dietro alla schiena un bastone o una sbarra, probabilmente in alluminio. In altra sequenza (file n. (...)), i due coniugi discutevano, anche nel proprio dialetto arabo (cfr. verbale riassuntivo dell'udienza del 9.3.2021), fino a quando l'imputato, dopo aver chiesto alla persona offesa, intenta a riprendere la scena, se stesse facendo delle fotografie, chiudeva una porta di collegamento con l'officina occupata dagli operai, e le andava incontro, per afferrare il cellulare e impedirle di girare il video, che infatti veniva interrotto, così come riferito dalla stessa teste (cfr. p. 25 s. verbale di fonoregistrazione, udienza 16.2.2021).

3.3.5 Ancora, a conferma del narrato della persona offesa devono menzionarsi le dichiarazioni rese dalle cugine della stessa e dall'amica F., convergenti in ordine alle minacce e alle violenze fisiche subite dalla persona offesa, per avervi assistito personalmente (cfr. verbale s.i.t. rese da S.I. e deposizione S.L.) o per averle apprese da S. (deposizione teste D.F., che spesso era intervenuta per fare da paciere tra i coniugi).

In particolare, S.L., sentita a dibattimento, a seguito di contestazione, non solo confermava che, durante il periodo di convivenza nell'estate del 2019, S. le aveva raccontato di essere picchiata dal marito e di non farcela più, ma confermava anche che la cugina non era solita aprirsi completamente con lei e non le aveva mai raccontato nel dettaglio cosa accadeva nella propria famiglia, per vergogna (TESTE S.L.: "Ma lei cercava di...di evitare il discorso con me, perché magari probabilmente si vergognava, non è che abbiamo approfondito, perché comunque cercavamo di evitare", cfr. p. 21 s., verbale fonoregistrazione udienza 9.3.2019).

3.3.6 Né alcun elemento di segno contrario viene fornito dal teste citato a controprova dalla difesa, M.R., condomino residente nell'appartamento al piano superiore rispetto a quello dei coniugi C., unico soggetto privo di legami di parentela o amicizia rispetto alla coppia, con la quale riferiva di essere in buoni rapporti.

All'udienza del 26.3.2021, il teste M. affermava di aver udito gridare entrambi i coniugi, ma soprattutto S. (cfr. verbale di fonoregistrazione, udienza 26.3.2021, p. 5 s.), circostanza compatibile con l'essere la stessa destinataria delle aggressioni, anche fisiche.

Inoltre non stupisce che né a lui, né alla moglie, S. abbia mai confidato i maltrattamenti, dal momento che nemmeno con i familiari la donna si era completamente aperta.

Il teste, inoltre, ha parzialmente confermato la dinamica dei fatti descritti dalla persona offesa e dallo zio della stessa, in relazione all'episodio del 29.11.2019, quando il vicino di casa avrebbe visto arrivare il teste S. ed udito rompersi a terra utensili da cucina (cfr. p. 7).

4. Accertamento della responsabilità dell'imputato in ordine alle fattispecie di reato contestate.

I fatti, così come descritti ed accertati, configurano le fattispecie di reato in contestazione, rispetto alle quali deve affermarsi, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità penale dell'imputato.

4.1 In particolare, quanto al delitto di maltrattamenti in famiglia, di cui al capo a), ne risulta provata innanzitutto l'abitualità delle condotte maltrattanti, protrattesi per un arco temporale di circa 4 anni, che, sebbene ridotto all'esito dell'escussione della teste C.S., rispetto all'iniziale tempus commissi delicti in contestazione, risulta comunque considerevolmente lungo e caratterizzato da un'elevata frequenza di atti vessatori, di natura verbale (minacce e ingiurie) e fisica.

Nel solo periodo compreso tra giugno e dicembre 2019, si contano almeno quattro episodi in cui l'imputato alzò le mani contro la persona offesa, che riferiva di essere stata sottoposta a violenze fisiche e verbali, in occasione di ogni discussione con il marito sulle problematiche economiche e di gioco che affliggevano l'imputato, quindi con frequenza quanto meno mensile.

Proprio in conseguenza di tali circostanze era mutato il suo atteggiamento nei confronti della moglie, trasformandosi in un compagno violento e incline ad umiliare la persona offesa.

Né tali valutazioni sono inficiate dal riferito dei testi S. e C., zii della persona offesa, che ricordavano di percosse reciprocamente inferte dai coniugi, quanto meno in loro presenza.

Già si è detto della tendenza di entrambi i testi ad un ridimensionamento delle condotte dell'imputato, che ne rafforza, nondimeno, la credibilità in relazione alle condotte penalmente rilevanti che comunque i due testi hanno attribuito a N..

In questa sede si osserva che, anche qualora la persona offesa avesse a sua volta picchiato il marito in occasione delle tre liti scoppiate in loro presenza, la circostanza non fa venire meno la rilevanza penale dei fatti contestati all'imputato ai sensi dell'art. 572 c.p..

Per parte della giurisprudenza, il regime di soccombenza in cui tipicamente versa la persona offesa del delitto di maltrattamenti in famiglia può essere escluso soltanto da una reciprocità di condotte umilianti e vessatorie equivalenti quanto a gravità ed intensità (di recente, Cass pen., Sez. 6 -, Sentenza n. 4935 del 23/01/2019).

Per contro, secondo un più restrittivo orientamento, la rilevanza penale delle condotte maltrattanti poste in essere da una persona nei confronti di un'altra, non può essere esclusa nemmeno nel caso di piena reciprocità, in quanto l'art. 572 c.p. "non prevede il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere" (Cass. pen., Sez. 3 -, Sentenza n. 12026 del 24/01/2020).

Pur ritenendosi maggiormente conforme alla lettera della norma incriminatrice la seconda interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, si rileva che, in ogni caso, nella concreta fattispecie non può nemmeno dirsi provata una pari intensità di condotte aggressive poste in essere dalla persona offesa nei confronti del marito.

Lo stesso imputato non ne ha fatto menzione in sede di interrogatorio, né l'amica F., confidente di entrambi, affermava di aver udito da N. di aver a sua volta subito condotte maltrattanti da parte della moglie.

È inoltre accertato l'elemento soggettivo della fattispecie in esame.

La consapevolezza e volontà di persistere nell'attività vessatoria nei confronti della persona offesa si evince, in particolare, oltre che da gesti lesivi della dignità della donna, volti evidentemente a denigrarla (lo sputo in faccia perché non gli aveva comprato delle sigarette, gli epiteti infamanti), anche dalla ripetizione di minacce dello stesso tenore, mirate a spaventare e soggiogare la persona offesa, instillandole il timore di perdere la bambina e di rischiare la vita per mano di un uomo che faceva intendere di non aver nulla da perdere ("Ti ammazzo, non esci da questa casa viva, uno va al cimitero e uno va in carcere").

Ricorre, infine, la circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'art. 572 c.p., risultando provato che, in una circostanza, l'imputato aveva minacciato la moglie con un coltello, e in altra, invece, con un bastone o asta, che, dalla visione delle sequenze video, è possibile notare nelle mani dell'imputato, intento a nasconderlo dietro alla schiena.

4.2 Parimenti corretta risulta la qualificazione giuridica delle condotte di lesioni, così come contestate in continuazione al capo b).

I certificati di Pronto Soccorso attestano, a seguito dei comprovati episodi di aggressione del 29.11.2019 e del 3.12.2019, l'insorgere di una malattia di tipo psichico nel primo caso, giudicata dai sanitari guaribile in dieci giorni, e, nel secondo caso, i segni dell'aggressione, con prognosi di 5 giorni.

Al riguardo, sulla parziale divergenza delle conseguenze delle condotte di violenza fisica, ci si richiama a quanto già osservato in sede di valutazione dell'attendibilità della persona offesa (3.3.3). Pertanto, accertato il ricordo sfumato dell'episodio da parte di quest'ultima, l'evento del reato in esame va senz'altro ritenuto provato così come descritto nel capo di imputazione e risultante dalla certificazione medica in atti.

I fatti di lesioni, inoltre, risultano commessi con dolo, avuto riguardo alle modalità di perpetrazione delle stesse, ed aggravati ai sensi degli artt. 585 e 577, n. 1 c.p. in quanto commessi a danno del coniuge.

5. Trattamento sanzionatorio

Venendo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, va innanzitutto riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati di cui ai capi a) e b), in considerazione dell'omogeneità dei beni giuridici lesi e della contiguità spazio-temporale delle condotte poste in essere nei confronti della medesima persona offesa. In particolare, i fatti di lesioni sono stati realizzati in esecuzione del delitto di cui al capo a), da individuarsi come il reato più grave.

Sono riconoscibili all'imputato le circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza sulla contestata circostanza aggravante di cui all'art. 572, comma 2 c.p.

C., infatti, risulta incensurato e ha mantenuto un corretto comportamento processuale, prestando il consenso, per il tramite del proprio difensore, all'acquisizione di atti di indagine e alla rinuncia, da parte del pubblico ministero, all'audizione di tre testimoni, così consentendo un considerevole alleggerimento dell'attività istruttoria. Quanto, poi, alle condotte di vita tenute successivamente al reato, è emerso che lo stesso non ha più avvicinato la persona offesa dal febbraio del 2020.

In considerazione, pertanto, dei parametri di cui all'art. 133 c.p., essendosi il reato consumato nel dicembre del 2019, a seguito della riforma operata con L. n. 69 del 2019, che ha innalzato i limiti edittali della fattispecie, si stima congrua l'applicazione della pena base nel minimo edittale di anni 3 di reclusione, diminuita ad anni 2 di reclusione, per effetto della prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata aggravante, e aumentata ad anni 2 e mesi 2 di reclusione per effetto della continuazione con i reati satellite di lesioni, determinante l'aumento di un mese per ciascuno dei due episodi, in considerazione della gravità delle condotte accertate, poste in essere in una escalation di aggressività nei confronti della moglie.

Ai sensi dell'art. 535 c.p. alla condanna consegue altresì la condanna al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 163 c.p., non può essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena in ragione dell'entità della sanzione irrogata.

Atteso il numero e la complessità delle imputazioni, la motivazione viene riservata in giorni 45.

P.Q.M.

Visti gli artt. 533, 535 c.p.p.,

dichiara C.N. responsabile dei reati a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, più grave il delitto di cui al capo a), e riconosciute le circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., lo condanna alla pena di anni 2 mesi 2 di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Motivazione riservata in giorni 45.

Conclusione

Così deciso in Vicenza, il 2 aprile 2021.

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2021.